

Nuove deduzioni per oneri familiari (Family area)

A cura della Dott.ssa Manuela Mameli



Premessa

L'entrata in vigore della Legge n. 311 del 30 dicembre 2004, più nota come Finanziaria 2005, ha concluso il passaggio da un sistema fiscale basato sulle detrazioni d'imposta ad un sistema caratterizzato dalle deduzioni dall'imponibile.

Le nuove regole di tassazione delle persone fisiche, introdotte dall'entrata in vigore della cosiddetta *no tax area* a partire dal periodo d'imposta 2003, mediante la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), diretta al graduale passaggio alla previgente normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) all'IRE (imposta sul reddito), si concludono con l'ingresso nel nostro ordinamento della cosiddetta *family area* a partire dal 1° gennaio 2005.

La dichiarazione dei redditi che il contribuente italiano presenterà nel 2006, relativa ai redditi del 2005, avrà delle significative differenze rispetto a quella presentata nel 2005, per i redditi del 2004.

Dalle detrazioni alle deduzioni

Il contribuente italiano si trova di fronte a delle significative modifiche, tra le quali si possono annoverare:

ola riduzione, in termini numerici, delle aliquote (passate da cinque a quattro);

ola revisione degli scaglioni di reddito;

ol'eliminazione delle detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi da pensione e per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore;

o<u>la trasformazione delle *detrazioni* per carichi di famiglia in *deduzioni* per oneri familiari.</u>



E' proprio su quest'ultimo punto che si concentrerà l'attenzione di questo scritto; in particolar modo si esamineranno i riflessi che questa nuova "denominazione" apporterà ai redditi delle nostre famiglie.

Poiché con la Finanziaria 2005 è stato modificato il meccanismo di incidenza dei carichi familiari è importante esaminare la differenza tra le "vecchie" detrazioni e le "nuove" deduzioni d'imposta.

La differenza è sostanziale, in quanto: le detrazioni riducono l'imposta; le deduzioni riducono il reddito complessivo, diminuiscono cioè il reddito su cui calcolare l'imposta.

La sostituzione delle detrazioni con le neo deduzioni modifica in maniera sostanziale le regole di determinazione del reddito imponibile e dell'imposta dovuta o a credito del contribuente.

L'ex - art.13 del D.P.R. 917/86 (TUIR) in vigore fino al 31 dicembre 2004, stabiliva che le detrazioni per oneri di famiglia venissero direttamente ridotte dall'imposta lorda dovuta dal contribuente; il nuovo articolo 12 del TUIR stabilisce che gli importi delle nuove deduzioni abbattano il reddito complessivo del contribuente.

Pertanto, dal 2005 si determinerà una deduzione per carichi di famiglia che andrà ad abbattere "a monte" il reddito imponibile del contribuente e non più l'imposta lorda "a valle" come avveniva con le detrazioni.

Le condizioni

Le condizioni per ottenere le nuove deduzioni per oneri di famiglia sono le stesse previste per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, cambia però il criterio di calcolo: le detrazioni venivano riconosciute in cifra fissa in relazione all'appartenenza del richiedente a determinati scaglioni di reddito, le nuove deduzioni vengono invece applicate sulla base di un più complesso sistema di calcolo di cui si dirà in seguito.

Per effetto dei commi 3 e 4 del nuovo art. 12 TUIR (di contenuto analogo ai commi 3 e 4 del vecchio art. 13), le deduzioni per carichi di famiglia:

- spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni ex artt. 11 e 12 del TUIR, non superiore a 2.840,51 euro;
- sono rapportate al mese solare;
- competono dal mese in cui si sono verificate a quello in



cui sono cessate le condizioni richieste.

I familiari a carico

Ma vediamo in dettaglio chi sono i "familiari a carico".

Un "familiare a carico" è un qualsiasi componente della famiglia per il quale spetta il diritto alle attuali deduzioni fiscali.

Dal punto di vista fiscale sono considerati familiari a carico tutti i membri della famiglia che non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51 considerato al *lordo* degli oneri deducibili.

Nel limite di tale reddito devono essere comprese:

- a) le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari;
- b) le retribuzioni corrisposte da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- c) la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni e i redditi appena elencati, anche se non compresi nel reddito complessivo, nei casi in cui gli stessi non sono imponibili in Italia, sono considerati rilevanti fiscalmente quando si devono attribuire le eventuali detrazioni per carichi di famiglia.

Il reddito del soggetto "fiscalmente a carico" fa riferimento all'intero periodo di imposta indipendentemente dal momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso.

Con la Circolare n.10 del 15 marzo 2004 è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate che, ai fini della verifica della sussistenza della condizione per essere considerati a carico, il reddito deve essere assunto al lordo, ossia senza tenere conto, della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione.

Per analogia, il reddito complessivo del familiare deve essere assunto al lordo della deduzione per eventuali oneri di famiglia.

4



I familiari a carico possono essere distinti in due gruppi.

Appartengono al primo gruppo:

a)il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; b)i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o ad un tirocinio gratuito, anche se hanno prestato il servizio militare di leva nel corso dell'anno di riferimento.

I suddetti familiari possono anche non convivere con chi usufruisce delle deduzioni e possono risiedere all'estero.

Appartengono invece al secondo gruppo:

- a) il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- b) i discendenti dei figli;
- c) i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- d) i generi e le nuore;
- e) il suocero e la suocera;
- f) i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- g) i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

I familiari di questo secondo gruppo sono considerati a carico, a differenza di quelli appartenenti al primo gruppo, solo alle seguenti condizioni:

- devono convivere con il contribuente, oppure,
- devono ricevere, sempre dal contribuente in questione, assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Le deduzioni teoriche

Il nuovo testo dell'art.12 al comma 1 del TUIR stabilisce che dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi "teorici":

a) 3.200,00 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; b) 2.900,00 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati o affidati, ed ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del Codice Civile che conviva con il contribuente o che percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria



Le deduzioni ammontano invece a:

c)3.450,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; d)3.200,00 euro per il primo figlio, se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato ovvero se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero in caso di figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;

e)3.700,00 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Anche queste deduzioni devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste fino a quello in cui le medesime cessano.

<u>Esempio</u>: in presenza di un figlio a carico che compia i 3 anni il 01.08.05, la deduzione teorica spettante dovrà essere calcolata in misura pari a 8/12 di euro 3.450 per i primi otto mesi (si considera infatti il *mese intero* a prescindere dal giorno di nascita) e spetterà in misura pari ai 4/12 di euro 2.900 per i rimanenti quattro mesi.

Rispetto alle abrogate detrazioni per carichi di famiglia viene fortemente ridimensionato il divario tra il beneficio generico per figlio a carico e quello per figlio disabile. La riduzione si percepisce non solo in termini di differenza percentuale ma anche per le modalità di calcolo.

Nella previgente normativa la detrazione per figlio disabile era infatti del 50% superiore rispetto a quella generica per figli a carico (€ 774,69 rispetto a € 516,46) e non dipendeva in alcun modo dal reddito.

Oggi è invece decrescente in funzione del reddito ed è solo del 27% superiore, nei casi in cui si ha diritto alla deduzione nella misura integrale.

Dagli esempi proposti risulterà del tutto evidente che il quoziente risultante dal meccanismo di calcolo (del quale andranno prese, come per la no tax area, le prime quattro cifre decimali) sarà quasi sempre più favorevole e vantaggioso quanto più basso è il reddito complessivo; come è noto, in base al comma 6 del nuovo articolo 12 del D.P.R. 917/86, a parità degli altri elementi che incidono sulla determinazione della deduzione, quest'ultima è inversamente proporzionale all'ammontare del reddito percepito.

Da non dimenticare mai la "regola fondamentale" secondo la quale gli importi delle deduzioni previsti sono importi "teorici", in quanto per verificarne l'effettiva



spettanza è necessario applicare il rapporto contenuto nel comma 4 ter del nuovo articolo 12 del TUIR.

La ripartizione della deduzione tra i coniugi

La deduzione è liberamente ripartibile tra i coniugi.

A tal proposito l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 31/2005, precisa che, in presenza, di genitori che ripartiscono in misura uguale la deduzione teorica per l'unico figlio a carico, l'importo di 2.900 euro dovrà essere suddiviso al 50% e sulla base dell'ammontare risultante (1.450 euro), ciascun genitore deve procedere al calcolo della deduzione spettante.

La deduzione di 2.900 euro per i figli a carico spetta con riferimento a ciascun figlio a carico, a prescindere dalla sua età e dalla circostanza che questi conviva con il contribuente.

La deduzione teorica di 2.900 euro, come può essere ripartita in parti uguali, può essere attribuita interamente a uno dei coniugi, o attribuita ai due coniugi con misure percentuali diverse (per esempio, il 90% al marito e il 10% alla moglie).

Le nuove deduzioni infatti, così come le detrazioni per familiari a carico applicate per i redditi 2004 potevano essere ripartite proporzionalmente all'effettivo onere sostenuto tra più contribuenti, nel caso in cui l'obbligo di mantenimento dei familiari a carico faccia capo a più persone.

L'importante è che la somma della deduzione teorica non superi l'importo spettante. Questo significa che se un coniuge, con un figlio a carico, esegue il calcolo della deduzione teorica su 2.900 euro, l'altro coniuge non ha naturalmente diritto ad alcuna deduzione.

Continua, quindi, a vigere il principio della maggiore convenienza della deduzione per il contribuente, determinato in base ad un puro e "semplice" calcolo matematico.

Questo principio darà la possibilità a tutte le famiglie italiane, con familiari a carico, di pianificare la percentuale di deduzione che ciascuno attribuirà in relazione al proprio reddito.

Non si tratta comunque di una pianificazione tanto agevole se paragonata a quella applicata fino alla scorsa dichiarazione.

Il precedente sistema delle detrazioni per carichi di famiglia, infatti, permetteva di scegliere con più semplicità ed immediatezza in quanto gli importi delle detrazioni spettanti riducevano il "risultato finale" della dichiarazione, ossia



l'imposta lorda; l'attuale sistema, invece, presuppone uno studio più accurato e complesso in quanto si dovrà tenere conto del "risultato intermedio", cioè del risparmio d'imposta che si ottiene applicando l'aliquota marginale al proprio reddito complessivo.

I riflessi sulle addizionali regionali e comunali

Nonostante i chiarimenti relativi alla riforma IRPEF contenuti nella Circolare n. 2/E del 3 gennaio 2005 dell' Agenzia delle Entrate, sussisteva ancora il dubbio se le deduzione per oneri familiari rilevassero al fine della determinazione della base imponibile delle addizionali regionale e comunale, considerando che la legge n. 289/2002, aveva stabilito espressamente che la *no tax area* non rilevasse ai fini delle suddette addizionali.

La circolare n. 31/2005 ha risolto questo dubbio in senso favorevole al contribuente, stabilendo che la base imponibile delle addizionali regionali e comunali debba essere considerata al netto della *family area* effettivamente spettante.

Dunque, il prelievo relativo a tali imposte sarà calcolato sul reddito complessivo formato da tutti i redditi posseduti, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del D.P.R. 917/86, e al netto della deduzione per oneri di famiglia di cui all'articolo 12, con un conseguente risparmio fiscale.

Il calcolo della deduzione "effettiva"

Il procedimento matematico della deduzione effettiva spettante per ogni familiare a carico può essere schematicamente espresso dal seguente rapporto:

(€78.000 + deduzioni teoriche oneri di famiglia + oneri deducibili – reddito complessivo)/€78.000

Tali neo deduzioni si calcolano sommando all'ammontare fisso di € 78.000 le deduzioni spettanti e gli oneri deducibili e sottraendo a questa cifra il reddito complessivo. L'importo così ottenuto viene a sua volta diviso per il divisore fisso pari a € 78.000.



Il risultato di tale rapporto potrà essere:

- maggiore o uguale ad 1; in tal caso la deduzione compete per il 100%;
- uguale o minore di 0; in tal caso la deduzione non compete;
- <u>maggiore di 0 e minore di 1</u>; in tal caso la deduzione compete solo in parte e viene determinata moltiplicando la deduzione teorica per l'importo trovato considerando di quest'ultimo le prime 4 cifre decimali.

Alcuni esempi pratici

Vengono ora esaminate le fasi in cui si articola il procedimento per il calcolo dell'imposta.

L'iter può essere suddiviso nelle seguenti fasi:

- 1)Partendo dal reddito complessivo lordo si detraggono:
 - a) gli oneri deducibili di cui all'art. 10 del D.P.R. 917/86 (tra le quali rientrano gli assegni periodici corrisposti al coniuge, i contributi previdenziali ed assistenziali):
 - b) la deduzione per assicurare la progressività (la c.d. no tax area);
 - c) la deduzione per oneri familiari.

Da questa somma algebrica si ottiene il reddito imponibile, per la cui determinazione è necessario procedere separatamente al calcolo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta ed al calcolo della deduzione spettante per gli oneri di famiglia.

- **2**) Al reddito imponibile così trovato si applicano le aliquote previste per i diversi scaglioni di reddito ottenendo l'imposta lorda.
- **3**)Da quest'ultima si sottraggono gli eventuali oneri detraibili (tra i quali si annoverano le spese sanitarie e gli interessi passivi per mutui sulla prima casa).

Se l'importo degli oneri detraibili spettanti è superiore all'imposta lorda si avrà un credito IRE, in caso contrario si ottiene un debito, l'imposta netta, cioè l'imposta effettivamente dovuta all'Erario.



In tutti gli esempi presentati, per semplicità di calcolo e poiché non trattata in questa sede, non si terrà conto del calcolo della no tax area.

Esempio n. 1

Lavoratore dipendente senza carichi familiari, con reddito complessivo di 20.000 €, abitazione principale per 1.000 €, oneri deducibili per 500 €, no tax area pari a 4.350 € e nessun credito d'imposta.

L'imposta andrà calcolata sul reddito complessivo netto di 20.000 - 4.350 (no tax area) = \leq 15.650 e sarà pari, applicando l'aliquota del 23% (primo scaglione di reddito) a \leq 3.599.

Esempio n. 2

Lavoratore dipendente con moglie ed un figlio a carico, con reddito complessivo di 20.000 €, abitazione principale per 1.000 €, nessun onere deducibile e nessun credito d'imposta, no tax area pari a 3.894 €.

Deduzione teorica per coniuge a carico 3.200 €, per figlio a carico 2.900 € Deduzione teorica complessiva 6.100 €

Calcolo della family area effettiva: 78.000 + 6.100 - 20.000 = 0,82 78.000

 $0.82 \times 6100 = 5.002 \in$

Reddito imponibile = 20.000 - 3.894 - 5.002 = 11.104€ Imposta = $11.104 \times 23\% = 2.554$ €.

Esempio n. 3

Pensionato con moglie a carico, reddito complessivo 17.000 €, abitazione principale 2.200 €, oneri deducibili 1.500 € e nessun credito d'imposta, no tax area 5.320 €.



Deduzione teorica per coniuge a carico 3.200 €

Calcolo della family area effettiva: <u>78.000 + 3.200 + 2.200 + 1.500 - 17.000</u> = 0,870513 <u>78.000</u>

0,8705 x 3200 = 2.785,60 €

Reddito imponibile = 17.000 - 5.320 - 2.786 = 8.894 € Imposta = 8.894 x 23% = 2.046 €.

Esempio n. 4

Un contribuente non ha nessun onere deducibili da far valere, ha un reddito complessivo pari ad € 30.000 e due figli a carico per il 50% di cui 1 di età inferiore ai tre anni.

Reddito complessivo € 30.000

Oneri deducibili € 0

Figlio a carico di età superiore ai tre anni € 2.900

Figlio a carico di età inferiore ai tre anni € 3.450

Deduzione teorica spettante al 50%

 $(2.900 \times 50\%) + (3.450 \times 50\%) =$ € 3.175

calcolo della deduzione effettiva

(78.000 + 3.175 - 30.000)/78.000 = 0,65609

deduzione effettiva spettante

€ 3.175,00 x 0,6561= € 2.083,09

Esempio n. 5



Contribuente con un reddito complessivo di € 40.000 , oneri deducibili pari a € 1.000 e tre figli a carico al 40%, di cui uno nato il 30.06.05 e due maggiori di 3 anni.

Reddito complessivo € 40.000 Oneri deducibili € 1.000,00 3 figli a carico di cui 1 di età inferiore ai 3 anni.

Deduzione teorica spettante al 40% $(2.900 \times 2 \times 40\%) + (3.450,00 \times 7/12 \times 40\%) = (2.320) + (805) = €3.125$

Calcolo della deduzione effettiva (78.000 + 1.000 + 3.125 – 40.000)/78.000 = 0,540064

deduzione effettiva spettante

 $(3.125 \times 0.5401) =$ $\in 1.687,70$

Gli obblighi dei datori di lavoro

Le novità introdotte dalla Finanziaria 2005 vengono applicate dal primo periodo di paga del 2005 nei riguardi dei lavoratori dipendenti e soggetti assimilati (ad esempio collaboratori a progetto) con retribuzione periodica mensile.

Da un punto di vista prettamente pratico, la deduzione per carichi di famiglia sono riconosciute in base alle condizioni già previste per il riconoscimento delle previgenti detrazioni.

Di conseguenza, è rimasta invariata la disciplina relativa alla *comunicazione* da parte del lavoratore che deve dichiarare al sostituto di imposta di avere diritto a dette deduzioni, indicando le condizioni di spettanza e impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

La comunicazione avrà effetto anche per i periodi d'imposta successivi, senza necessità di rinnovarla anno per anno.

Dalla trattazione svolta emerge anche che per i sostituti d'imposta (e quindi non solo per i contribuenti), vi sarà una maggiore complessità di calcoli per l'attribuzione delle nuove deduzioni spettanti per i carichi di famiglia.

Infatti mentre il regime delle detrazioni risultava di immediata applicazione — essendo la detrazione fissata in base al livello di reddito del contribuente e della tipologia di familiare a carico — la determinazione della nuova deduzione



obbliga comunque sostituti e contribuenti ad effettuare un doppio calcolo, il primo per la determinazione della spettanza della no-tax area, il secondo per la determinazione della deduzione per oneri di famiglia.

E' da considerare inoltre che mentre la no tax area viene riconosciuta dal datore di lavoro indipendentemente dalla richiesta del dipendente, le deduzioni per la family area sono riconosciute *solo* se il lavoratore dichiara di avervi diritto, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni.

Conclusioni

Dalle considerazioni fatte e dagli esempi proposti scaturisce che dalla prossima dichiarazione (Unico 2006 – 730/2006), riferite ai redditi del 2005, sarà necessario svolgere dei calcoli nuovi ed in gran parte più complessi, rispetto a quelli cui eravamo abituati fino alla scorsa dichiarazione, per giungere alla quantificazione dell'imposta netta da versare o alla determinazione del credito a cui si ha diritto.

L'effetto combinato delle significative modifiche apportate dalla Finanziaria 2005 (nuove aliquote, nuovi scaglioni e nuovo sistema di calcolo degli sconti per carichi di famiglia) produrrà, risparmi per taluni contribuenti (scopo della Finanziaria), ma di converso rischia di produrre adempimenti più gravosi a carico dei sostituti di imposta nonché a carico degli stessi contribuenti i quali, non avendo competenze specifiche in merito ad una tematica particolarmente complessa come quella delle imposte, non riusciranno a comprendere ed entrare pienamente nel merito della riforma IRE in atto.